



Tribunale di Teramo

REP. 580/19

riunito nella camera di consiglio del 26 marzo 2019, composto dai Sig.ri Magistrati:

dr.ssa	Angela Di Girolamo	Presidente
dr.	Alessandro Chiauzzi	Giudice estensore
dr.ssa	Silvia Fanesi	Giudice

nel procedimento n. [REDACTED] R.G.V.G. per reclamo proposto dalla società [REDACTED] avverso il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva emesso dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G.E. [REDACTED]

letti gli atti di causa;

sentite le parti;

a scioglimento della riserva che precede, ha emesso la seguente

**Ordinanza**

Il reclamo proposto dalla società [REDACTED] avverso il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva emesso dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G.E. [REDACTED] infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.

Costituendosi nella fase del reclamo, il condominio [REDACTED] 15 sostanzialmente non contestava la sussistenza del credito ma rappresentava che la società creditrice, nella fase esecutiva, aveva omesso di rispettare il *beneficium excussionis* stabilito dalla norma di cui all'art. 63 comma 2 Disp. Att. c.c., secondo la quale "i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini"; in particolare, il condominio reclamato deduceva che, prima di aggredire il patrimonio del condominio, la società [REDACTED] avrebbe dovuto aggredire il patrimonio dell'unico condomino moroso, indicato dall'amministratore.

Va osservato che nel caso in esame non vi è contestazione in merito al fatto che vi sia stato pignoramento, ad opera della creditrice [REDACTED], di somme del Condominio accreditate su conto corrente. Tuttavia non vi è neanche contestazione circa il fatto che il condominio, dopo aver pagato una

parte del debito, comunicava alla società creditrice il nominativo del condomino moroso (società [redacted])

Ritiene questo Tribunale che la norma contenuta nell'art. 63 Disp. Att. c.c. debba essere interpretata nel senso che, qualora vi sia un condomino moroso, come nel caso di specie, il creditore (qualunque sia la somma per cui va creditore) debba sempre preliminarmente agire nei confronti del condomino moroso, anche nell'ipotesi in cui vi siano somme accreditate sul conto corrente condominiale. Del resto, se il creditore potesse agire direttamente nei confronti del conto corrente condominiale, senza preliminarmente agire nei confronti dei condomini morosi, risulterebbe svuotata dal di dentro la *ratio* della norma, il cui obiettivo è proprio quello di fare in modo che, qualora vi siano condomini morosi, debba essere tutelato ogni cespite patrimoniale riferibile ai condomini in regola con i pagamenti.

Dalle osservazioni in punto di diritto svolte sopra deriva che la creditrice [redacted] non poteva sottoporre a pignoramento le somme accreditate sul conto corrente intestato direttamente al condominio senza aver preliminarmente agito verso il condomino moroso, non rilevando l'entità della morosità (se sia inferiore o maggiore rispetto al credito).

Segue da quanto sopra il rigetto del reclamo.

Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte reclamante.

p.q.m.

*il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale:*

- I) *rigetta il reclamo;*
- II) *condanna parte reclamante alla refusione, in favore di parte reclamata, delle spese della presente procedura, che liquida in complessivi € 700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge.*

*Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Teramo del 26 marzo 2019.*



*Il Presidente*

*(d.s.s.a. Angela Di Girolamo)*

*Il Giudice est.*

*(dr. Alessandro Chini)*

**TRIBUNALE DI TERAMO**

**18 APR. 2019**

Depositato in Cancelleria oggi

*Il Funzionario Giudiziario*

*Daniela Cianini*